

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 21 Maggio 2013****FIS13143****SM****OGGETTO: Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2013.**

Come noto, con riferimento al sisma che nel mese di maggio 2012 ha colpito i territori delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, l'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto che per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012, del 24 agosto 2012, e dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012, nonché degli altri importi dovuti a partire dal 1° dicembre 2012 e fino al 30 giugno 2013, i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo potevano accedere ad un finanziamento assistito da garanzia dello Stato per far fronte ai predetti versamenti.

A tal fine, la norma di legge prevedeva che il contribuente dovesse presentare al soggetto autorizzato all'esercizio del credito, operante nei territori colpiti dal sisma, copia della comunicazione telematica trasmessa all'Agenzia delle Entrate contenente distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare.

Successivamente, con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 (si vedano, al riguardo, le note informative del settore fiscalità di impresa n. 168 del 6 novembre 2012, e n. 176 del 20 novembre 2012), è stato approvato il modello di comunicazione dei dati per l'accesso al suddetto finanziamento e stabilito al 30 novembre 2012, il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Con il recente D.L. 26 aprile 2013, n. 43, il predetto termine del 30 novembre 2012, è stato differito al 15 giugno 2013.

Pertanto, **entro il 15 giugno 2013** - fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni previsti dal citato art. 11 del D.L. n. 174 del 2012 - possono presentare la documentazione utile per accedere al finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro il 30 novembre 2012.

Inoltre, l'accesso al finanziamento è stato esteso anche per effettuare il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013:

- sia per i soggetti che non sono riusciti a presentare la documentazione entro il 30 novembre 2012;
- sia per i soggetti che hanno già presentato la documentazione entro tale termine.

Sulle modalità attuative, il predetto decreto legge demandava all'emanazione di un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che è stato emanato il 16 maggio 2013, che ha sostituito il modello di comunicazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione delle comunicazioni stesse, approvate con i precedenti Provvedimenti.

Il Provvedimento in esame prevede che il modello sia utilizzato anche dai soggetti che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Per tali soggetti, l'utilizzo del modello è subordinato all'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è data notizia della positiva verifica di compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari.

Inoltre - con lo scopo di consentire la massima adesione dei soggetti finanziatori al sistema di interventi volti a favorire la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, agevolando il tempestivo recupero del credito - con il

citato Provvedimento è stato previsto che il credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ovvero cedibile EX art. 43-TER del D.P.R. n. 602 del 1973, possa essere recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito, ai sensi dell'art. 1260 del codice civile.

Il testo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.